



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**Pegaso Security**  
**In persona del legale rappresentante**  
[pegasosecurityspa@pecimprese.it](mailto:pegasosecurityspa@pecimprese.it)

**SAVIP**  
**In personale del legale rappresentante**  
[segrsavip@pec.it](mailto:segrsavip@pec.it)

e p.c. **Presidente del Senato della  
Repubblica**

**Presidente della Camera dei Deputati**

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Prefetto di Bari**

## **NOTIFICA A MEZZO PEC**

**Pos. 325/24**  
**Settore: ISV**

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2024, su proposta dell'Avv. Peppino Mariano, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera.*

## **LA COMMISSIONE**

### **PREMESSO CHE**

in data 30 gennaio 2024, l'Organizzazione sindacale SAVIP richiedeva alla Prefettura di Bari un incontro per esperire un tentativo di conciliazione per le problematiche riguardanti i lavoratori della Pegaso Security S.p.A. (atto pervenuto in pari data);

in data 18 febbraio 2024 la stessa Organizzazione sindacale sollecitava la convocazione del tentativo di conciliazione dinanzi alla Prefettura comunicando altresì nuovamente tutte le problematiche presenti all'interno dell'Azienda (atto pervenuto in pari data);

in data 22 febbraio 2024, la Prefettura di Bari convocava la Società Pegaso Security e l'Organizzazione sindacale SAVIP per il giorno 7 marzo 2024, al fine di esperire il tentativo di raffreddamento e conciliazione (atto pervenuto in pari data);

in data 7 marzo 2024, la Prefettura di Bari trasmetteva il verbale della riunione dal quale è risultato essere assente il rappresentante della Società Pegaso Security. Nello stesso verbale si dà conto, altresì, di aver contattato la stessa mattina per le vie brevi una rappresentante della Società Pegaso Security, dott.ssa Lo Russo, la quale avrebbe comunicato che l'azienda non si sarebbe presentata all'incontro "non riconoscendo la rappresentatività della parte sindacale"; non rinvenendo una comunicazione in tal senso all'interno del protocollo informatico, la Società si era impegnata a ritrasmettere alla Prefettura la suddetta nota (atto pervenuto in pari data);

preso atto dell'assenza della parte datoriale, veniva dichiarata conclusa con esito negativo la procedura di raffreddamento e conciliazione;

con nota dell'8 marzo 2024 la Pegaso Security comunicava alla Prefettura di Bari ed alla Commissione che *"che la mancata partecipazione all'incontro richiamato nella Vs. nota, lungi dall'essere considerabile quale forma di lassismo o noncuranza da parte dello scrivente Istituto, è invece legato alla vicenda che vede l'operato veemente sproporzionato e ingiustificato da parte di RSA e/o Dirigenti sindacali dell'O.S. Savip che la Pegaso non riconosce come sigla"* (atto pervenuto in pari data);

#### CONSIDERATO CHE

l'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 1990 e successive modificazioni prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero siano "obbligatorie per entrambe le parti";

detto obbligo, peraltro, è naturalmente sotteso alla logica ispiratrice delle norme in oggetto, considerato che l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione è finalizzato a verificare la possibilità di evitare un'azione di sciopero, e che la mancata adesione all'invito a un incontro per tentare la conciliazione della controversia non può non determinare l'aggravamento del conflitto in corso;

secondo il consolidato orientamento della Commissione di garanzia, tale comportamento può essere oggetto di valutazione dell'Autorità ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 4, comma 4, della citata legge (cfr. delibera n. 01/3 del 1° febbraio 2001 e delibera n. 04/483 del 6 maggio 2004);

del resto, le modifiche alla legge n. 146 del 1990, introdotte dalla legge n. 83 del 2000, hanno manifestatamente inteso rafforzare il criterio delle simmetriche responsabilità delle parti in conflitto, demandando alla Commissione di garanzia la valutazione *ex* articolo 4, comma 4, della citata legge di comportamenti aziendali precedentemente esclusi dalla sua competenza;

non v'è dubbio, pertanto, che il datore di lavoro sia tenuto a non vanificare la lettera e lo spirito delle disposizioni di legge e pattizie in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione e, dunque, abbia l'obbligo di aderire all'invito dell'Autorità di cui all'articolo

2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni a seguito di esplicita richiesta sindacale o, quanto meno, di giustificare la mancata adesione a detto invito;

la Commissione, inoltre, con delibera n. 12/417, adottata nella seduta del 22 ottobre 2012, ha ribadito che, *“ai fini dell’obbligo dell’espletamento delle predette procedure, non assume particolare rilievo il presunto grado di rappresentatività dell’Organizzazione sindacale richiedente, né la circostanza che essa sia firmataria, o meno, del contratto collettivo di riferimento con la conseguenza che sussiste un obbligo per l’azienda di espletare, comunque, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, procedendo alla convocazione dell’organizzazione sindacale richiedente, indipendentemente dalla sua presunta rappresentatività e dalla circostanza che questa sia firmataria del CCNL”*;

con la stessa delibera, la Commissione ha chiarito che, *“in ogni caso, in presenza di richiesta di espletamento delle procedure di raffreddamento da parte di una organizzazione sindacale non firmataria del CCNL e non riconosciuta dall’azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell’unità produttiva, detta azienda, qualora non intenda procedere ad una formale convocazione, dovrà, comunque, riscontrare l’istanza sindacale e redigere una comunicazione scritta, da inviare al sindacato richiedente ed alla Commissione di garanzia entro 5 giorni dalla richiesta sindacale, nella quale vengono dettagliatamente esposte le motivazioni del rifiuto di procedere alla convocazione. Il fondamento e la congruità di tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia”*; che, dunque, è fatto onere alla parte datoriale di comprovare l’eventuale pretestuosità e/o ingiustificatezza dell’azione di sciopero;

sempre con la delibera 12/417, la Commissione ha ribadito che, *“anche in presenza di richiesta di procedure da parte organizzazione sindacale non firmataria del CCNL e non riconosciuta dall’azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell’unità produttiva, rimane fermo l’obbligo dell’azienda di recarsi nelle sedi amministrative, indicate dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per un effettivo svolgimento della procedura di conciliazione, sotto la direzione dell’Autorità amministrativa competente, qualora debitamente convocata”*;

### DELIBERA

ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lettera *i*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento nei confronti della società Pegaso Security S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la seguente violazione:

- **mancato esperimento delle procedure di raffreddamento di conciliazione**, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

### AVVERTE

la Società Pegaso Security S.p.A., in persona del legale rappresentante, che, entro trenta giorni dalla ricezione della presente delibera, può presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentita;

**CHIEDE**

alla Società in indirizzo di voler indicare, entro trenta giorni dalla ricezione della presente delibera: nome, cognome, data e luogo di nascita del proprio legale rappresentante *pro tempore*;

**DISPONE**

la notifica della presente delibera alla società Pegaso Security S.p.A., in persona del legale rappresentante, all'Organizzazione sindacale SAVIP, in persona del legale rappresentante, la comunicazione al Prefetto di Bari nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE

*Prof.ssa Paola Bellocchi*

